



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 05.12.2022

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

Premessa

Art. 1 – Disposizioni generali

Art. 2 – Finalità e compiti delle commissioni

Art. 3 – Composizione e nomina Componenti

Art. 4 – Insediamento delle commissioni

Art. 5 – Elezioni Presidente, Vice Presidente e Segretario

Art. 6 – Compiti del Presidente, Vice Presidente e Segretario

Art. 7 – Revoca del Presidente, Vice Presidente e Segretario

Art. 8 – Rieleggibilità, decadenza, sostituzione dei componenti delle commissioni

Art. 9 – Convocazione delle Commissioni

Art. 12 – Partecipazioni esterne e gettoni di presenza

Art. 11 – Svolgimento dei lavori nelle commissioni

Art. 12 – Verbali delle sedute

Art. 13 – Sedute congiunte

Art. 14 – Riunione dei Presidenti delle Commissioni

PREMESSA

Il Consiglio Comunale di San Maurizio Canavese, valutando la necessità di avviare in modo compiuto politiche di complementarità tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa così come sancito dal Trattato di Lisbona, intende costituire degli organismi di raccordo e di collegamento tra la cittadinanza, le forze politiche, sociali ed economiche presenti nel paese. Il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione Europea orienta le scelte delle istituzioni verso una visione quanto più possibile aperta e vicina ai cittadini. Per quanto premesso, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale può procedere all'istituzione delle Commissioni comunali consultive.

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le Commissioni consultive sono organi assembleari e hanno il compito di coadiuvare il lavoro del Sindaco, del Consiglio comunale e della Giunta Comunale. La commissione approfondisce eventuali problematiche relative ad un particolare settore, esamina ed esprime pareri su iniziative e proposte che saranno poi discusse ed eventualmente approvate dal Consiglio Comunale, collabora attivamente all'organizzazione di eventi, manifestazioni, attività.

Il parere fornito dalle commissioni non è vincolante per l'Amministrazione, né riveste carattere deliberativo.

Il presente regolamento istituisce le Commissioni consultive, individua il settore di competenza, ne stabilisce i compiti e il loro funzionamento.

Art. 2 – FINALITA' E COMPITI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni comunali consultive hanno carattere consultivo e propositivo aventi le seguenti finalità:

- a) promozione di una più vasta partecipazione della comunità civile alla vita amministrativa;
- b) porre una più puntuale attenzione ai bisogni dei cittadini;
- c) sollecitare l'elaborazione di progetti di intervento e di iniziative di pubblico interesse;

Le Commissioni Comunali Consultive sono previste in numero di 13, distinte per i seguenti ambiti di competenza:

- a) Lavori pubblici, viabilità, territorio
- b) Ecologia ed Ambiente
- c) Urbanistica
- d) Cultura, tempo libero e manifestazioni
- e) Attività produttive
- f) Sicurezza
- g) Istruzione
- h) Politiche intergenerazionali
- i) Commercio
- j) Politiche Sociali
- k) Trasporti e relazioni istituzionali
- l) Sport
- m) Bilancio

I compiti delle commissioni sono i seguenti:

- d) cogliere la realtà ed i problemi relativi ad un determinato settore, elaborare proposte, anche organizzative, approfondire tematiche, sviluppare progetti su richiesta e a supporto dell'Assessore di riferimento, del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale;
- e) collaborare attivamente all'organizzazione di eventi, manifestazioni, attività.
- f) proporre un programma e attuarlo con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni;
- g) formulare autonome proposte e/o autonomi pareri su progetti e iniziative connessi al proprio ambito, esprimere pareri non vincolanti su convenzioni, regolamenti, documenti, in funzione di proposte di deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale;

h) formulare proposte di deliberazioni o mozioni (che dovranno essere tuttavia fatte proprie e presentate dalla Giunta, dai gruppi consiliari o da singoli consiglieri comunali) nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 3 – COMPOSIZIONE E NOMINA COMPONENTI

Ciascuna commissione è composta di n. 5 componenti la cui nomina avviene mediante deliberazione consiliare, di cui n. 3 nominati dalla maggioranza e n. 2 dalla minoranza consiliare assicurando la rappresentanza di ciascun gruppo presente in Consiglio Comunale.

Le Commissioni consultive sono composte da cittadini in possesso di specifiche competenze ed esperienze.

Ogni componente non può partecipare a più di due Commissioni.

La partecipazione di tutti i componenti delle Commissioni è volontaria e gratuita rispondendo a finalità di interesse generale per tutta la comunità.

I membri designati devono essere maggiorenni, non rivestire l'incarico di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti a San Maurizio Canavese;
- b) essere titolari o dipendenti di azienda, studio professionale o esercizi commerciali o Enti operanti sul territorio;
- c) ovvero appartenere ad un'associazione presente sul territorio e facente parte della Consulta delle Associazioni.

La Commissione Istruzione potrà essere integrata da componenti esterni designati dall'Istituto Comprensivo di San Maurizio C.se nel limite di n. 1 insegnante per ciascun ordine di istruzione.

ART. 4 INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI

Dopo l'insediamento di ogni nuova Amministrazione, il Sindaco, ovvero l'Assessore da questi delegato, provvede ad inviare ai Capigruppo consiliari la richiesta di individuazione dei commissari di competenza.

La comunicazione dei soggetti individuati, corredata da idonea attestazione di disponibilità e di possesso dei requisiti sottoscritta da parte dei componenti candidati, devono pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Sindaco, ovvero dall'Assessore da questi delegato.

Ogni Commissario dovrà comunicare i propri recapiti telefonici e di indirizzi mail o pec.

Nei successivi 15 giorni il Sindaco, ovvero l'Assessore da questi delegato, previa verifica compiuta dagli uffici comunali in ordine al possesso dei requisiti previsti da parte dei candidati, provvedono a far predisporre la proposta di deliberazione di costituzione delle Commissioni e nomina dei componenti per il Consiglio Comunale.

A seguito dell'avvenuta costituzione e nomina da parte del Consiglio Comunale, il Sindaco, ovvero l'Assessore da questi delegato, procede a convocare le singole commissioni e presiede la prima seduta fino alla nomina del Presidente della Commissione.

Nel corso della prima seduta, vengono illustrate le norme che disciplinano il regolare funzionamento delle commissioni e consegnato ai commissari il presente regolamento e comunicata la validità delle nomine. Si procederà poi alla nomina del Presidente, Vice Presidente e del Segretario secondo le modalità previste nel successivo articolo 5 del presente regolamento.

ART. 5 ELEZIONE DEL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Sindaco, ovvero l'Assessore da questi delegato, presiede le operazioni delle singole votazioni senza diritto di voto, attraverso le quali i Commissari procedono alla nomina del Presidente. Successivamente si procede all'elezione del Vice Presidente e del segretario. Delle suddette operazioni viene redatto il verbale di insediamento di ogni singola Commissione.

Per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Le votazioni avvengono per appello nominale. In caso di parità di voti tra due o più candidati, la votazione dovrà essere ripetuta, in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il più anziano dei candidati.

Il Presidente può presiedere una sola commissione.

ART. 6 COMPITI DEL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

Al Presidente della commissione spettano i compiti di: convocazione e direzione delle sedute della Commissione, formazione dell'ordine del giorno e collegamento con gli organi istituzionali del Comune, far rispettare il presente regolamento.

Il Presidente dovrà redigere l'ordine del giorno e convocare la commissione e trasmettere i verbali della commissione all'Ufficio Segreteria del Comune che ne curerà l'archiviazione. Egli è responsabile dei lavori della Commissione e potrà essere convocato in ogni momento dal Sindaco o dall'Assessore competente per chiarimenti in merito ai lavori della Commissione o alla mancata convocazione della stessa.

Nel merito il Presidente assolve personalmente a questi compiti:

1. Redigere l'ordine del giorno della convocazione anche su suggerimento e concerto con il Sindaco, l'assessore competente, i consiglieri comunali o i componenti della commissione;
2. Redigere l'ordine del giorno di ogni seduta straordinaria secondo le richieste dei componenti della commissione o dei consiglieri comunali che hanno richiesto la convocazione.
3. Convocare le sedute secondo le modalità previste dal presente regolamento.
4. Curare insieme al Segretario della Commissione la redazione dei verbali delle sedute e la raccolta di tutta la documentazione inerente al lavoro della stessa.

Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente e di fornire la sua collaborazione per lo svolgimento delle funzioni organizzative.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Vicepresidente ed in assenza di quest'ultimo dal Commissario più anziano.

Il Segretario della Commissione ha il compito di curare, in collaborazione con il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente, la compilazione dei verbali delle sedute. I verbali devono essere redatti

non oltre il terzo giorno successivo ed inviati all'Ufficio Segreteria del Comune e, nei casi più urgenti, in tempo utile per la data di convocazione del Consiglio Comunale.

Il Segretario è responsabile della raccolta e archiviazione di tutta la documentazione attestante i lavori della Commissione.

ART. 7 REVOCA DEL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario una volta eletti permangono in carica per tutto il periodo di durata della legislatura.

I commissari possono richiedere una seduta straordinaria e l'inserimento nell'ordine del giorno il voto di sfiducia del Presidente. Il Presidente verrà rimosso con il voto di due/terzi dei componenti la Commissione.

La mozione deve essere votata per appello nominale.

Se la mozione di sfiducia viene accolta, questa produce la decadenza dalla carica anche del Vicepresidente e del Segretario.

I lavori della Commissione devono essere interrotti e il Presidente decaduto deve darne immediata comunicazione al Sindaco.

Il Sindaco, ovvero l'Assessore da questi delegato, convoca la Commissione entro i successivi trenta giorni e presiede la seduta durante la quale si effettuano le nuove elezioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, con le stesse modalità previste dall'articolo 4.

Il Presidente, che intenda dimettersi durante il suo mandato, deve comunicare per iscritto, le sue dimissioni al Sindaco.

Anche in questo caso, si produce la decadenza dalla carica del Vicepresidente e del Segretario.

I lavori della Commissione vengono interrotti e si procede con le stesse modalità previste per la decadenza della presidenza per voto di sfiducia.

Il Vicepresidente e/o il Segretario, che intendono dimettersi durante il loro mandato, devono notificare per iscritto le loro dimissioni al Presidente della Commissione.

La Commissione prosegue la sua attività e la carica di Vicepresidente e la funzione di Segretario devono essere riassegnate previa votazione ai sensi dell'art. 4.

Fermo restando quando disposto nei commi precedenti, i Commissari possono in ogni tempo essere fatti decadere dalla carica attraverso deliberazione del consiglio comunale.

ART. 8 RIELEGGIBILITA', DECADENZA, SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

I membri di tali Commissioni comunali consultive rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale decadono con esso.

Il Consiglio Comunale ha la facoltà di sciogliere con deliberazione motivata e a maggioranza semplice una o più Commissioni.

I componenti delle Commissioni sono sempre rieleggibili; chi di essi non intervenga a tre sedute consecutive della rispettiva Commissione, senza giustificato motivo, decade dalla carica su proposta del Presidente della Commissione stessa.

In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che rendono necessaria la sostituzione di un componente la Commissione, il Gruppo di appartenenza designa un altro rappresentante e il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

Le dimissioni di un componente devono essere comunicate per iscritto al Sindaco. La sostituzione del membro dimissionario, ovvero decaduto dovrà avvenire nel primo Consiglio Comunale utile, al fine di garantire la prosecuzione dei lavori della Commissione a cui il membro dimissionario, ovvero decaduto apparteneva.

ART. 9 – CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

Le convocazioni delle Commissioni sono indette periodicamente dal Presidente che formula l'ordine del giorno di ciascuna di esse. La convocazione deve essere preventivamente concordata con l'Assessore competente.

Le Commissioni devono essere convocate per iscritto, anche mediante e-mail, almeno 5 giorni prima della data della seduta. Per motivi di urgenza, la convocazione può avvenire anche 2 giorni prima della data della seduta. A ciascun membro della Commissione dovranno essere forniti tutti i documenti necessari per assistere e prendere parte alla stessa in tempo utile e comunque non oltre 3 giorni prima della seduta; in caso di urgenza gli atti verranno inviati contestualmente alla convocazione della stessa. Tutti gli atti dovranno essere inviati a mezzo email ai membri della Commissione.

Le convocazioni delle sedute sono effettuate dal Presidente della Commissione di sua iniziativa, su richiesta del Sindaco, dell'Assessore competente o su richiesta di 2/5 dei componenti di diritto della Commissione, ovvero di un quarto dei consiglieri comunali. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso contestualmente all'Ufficio Segreteria del Comune.

ART. 10 PARTECIPAZIONI ESTERNE E GETTONI DI PRESENZA

Ciascun Gruppo rappresentato in seno alle Commissioni ha la facoltà, in accordo con il Presidente, di farsi assistere, da persona esperta nella materia in discussione.

Ai lavori della Commissione potranno partecipare soggetti esterni competenti nella materia in discussione senza diritto di voto.

La partecipazione è a titolo gratuito. Nessun compenso, ovvero gettone di presenza è previsto per i componenti delle commissioni elencate di cui al presente regolamento.

Il Sindaco, o un suo delegato, e l'Assessore competente possono sempre partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni. Analogo diritto di partecipazione spetta ai consiglieri di maggioranza e minoranza senza diritto di voto.

Le sedute delle Commissioni sono, di norma, riservate ai suoi componenti; tuttavia, in caso di discussione in merito ad argomenti di interesse pubblico o generale, il Presidente della Commissione, all'atto della convocazione, potrà aprire la partecipazione al pubblico, che potrà intervenire senza diritto di voto; in tal caso l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono

essere pubblicati sul sito internet dell'ente. Il Presidente potrà concedere al pubblico presente un intervento di non oltre 15 minuti cadauno. Della seduta, così come degli interventi del pubblico verrà redatto verbale riassuntivo.

ART.11 SVOLGIMENTO DEI LAVORI NELLE COMMISSIONI

Le commissioni si riuniscono nei locali del Palazzo Comunale messi a disposizione dall'Amministrazione. Le sedute non sono aperte al pubblico fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.

L'Assessore o gli Assessori a cui fa capo, in sede amministrativa, la Commissione, partecipano ai suoi lavori, ma non hanno diritto di voto.

Il presidente, accertata la presenza del numero legale, ossia della metà più uno dei componenti in carica della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.

Qualora il numero legale non venisse raggiunto entro il termine di mezz'ora dall'orario stabilito per l'inizio della seduta, la stessa, è dichiarata deserta e verrà riconvocata ad altra data indicata nell'avviso di convocazione, ovvero su indicazione del Presidente nel corso della seduta andata deserta.

Della seduta dichiarata deserta viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.

Il Presidente, seduta stante, qualora non l'avesse già indicata nella convocazione, fissa la data della nuova convocazione in tempo utile, qualora sia già stata fissata la data del Consiglio Comunale in cui verrà trattato l'argomento oggetto di convocazione.

Ai fini del coordinamento dei lavori delle Commissioni, i capigruppo consiliari, d'intesa con il Sindaco, possono promuovere riunioni periodiche con i Presidenti delle Commissioni. Dette riunioni saranno presiedute di norma dal Sindaco o da suo delegato.

ART. 12 VERBALI DELLE SEDUTE

Il Segretario della Commissione redige i verbali delle riunioni che vengono poi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso. In caso di sua assenza, il Presidente o il Vice-Presidente procedono alla nomina temporanea di altro commissario con funzioni di verbalizzatore.

I verbali redatti sono trasmessi ai componenti della commissione.

Una copia del verbale deve essere depositata dal Segretario della Commissione presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

I verbali vanno redatti per riassunto su ogni singolo argomento discusso. Le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei singoli componenti verranno messe a verbale solo dietro espressa richiesta degli interessati. I verbali delle Commissioni vengono approvati nella seduta successiva alla stessa. In caso di seduta dichiarata deserta, viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.

ART. 13 – SEDUTE CONGIUNTE

Su richiesta del Sindaco, della Giunta Comunale, di quattro consiglieri comunali, di tre Commissari delle Commissioni, due o più Commissioni Consultive possono essere convocate in seduta congiunta.

La seduta congiunta deve essere convocata dal Presidente più anziano tra le Commissioni interessate, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 14 – RIUNIONE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI

Il Sindaco può convocare una riunione dei Presidenti delle Commissioni per constatare lo stato dei lavori svolti e dibattere i problemi operativi e procedurali emersi; funge da Segretario della riunione un presidente di Commissione designato dal Sindaco.